

CONSULTA SUI PROBLEMI DELLA DISABILITA' E DELL'HANDICAP MUNICIPIO XV – ROMA

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la "Consulta sui problemi della disabilità e dell'handicap" operante nel territorio del Municipio del Comune di Roma, con sede nel medesimo territorio, come da delibera n° 55 del 30 Maggio 1997 del Consiglio Municipale.

La Consulta non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

Art. 2 – Finalità

La Consulta presta particolare attenzione ai problemi delle persone in "situazione di gravità", così come definita dall'art. 3 della legge n° 104/92.

I suoi compiti, in particolare, sono:

- a) - essere Organo consultivo del Consiglio Municipale;
- b) – elaborare e presentare proposte di Deliberazione e di Risoluzione rispettivamente al Consiglio ed alle Commissioni Municipali sulle materie di specifica competenza della Consulta stessa;
- c) – esprimere parere ed indicazioni circa la determinazione di capitoli inerenti la propria materia, inseriti o da inserire nel Bilancio di Previsione del Municipio;
- d) – espletare funzioni di verifica e di controllo sui programmi e sulle attività del Municipio nelle materie di propria competenza;
- e) – sollecitare l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e di handicap e l'attivazione di momenti di confronto e di partecipazione dei cittadini sui medesimi problemi, in modo anche di attivare forme di comprensione civile e di prevenzione.

Art. 3 – Composizione

La Consulta è composta da:

- a) – soggetti aventi diritto di voto
 - 1- ciascuna Associazione legalmente costituita, operante solo od anche nel territorio del XV Municipio sui temi della disabilità e dell'handicap, partecipa con due rappresentanti;
 - 2- ciascuna Cooperativa od Organizzazione di servizi operante solo od anche nel medesimo territorio, partecipa con un suo rappresentante;
 - 3- la Consulta Cittadina Permanente sui Problemi delle Persone Handicappate, partecipa con un suo rappresentante.

Ciascun rappresentante può presentare una sola delega.

- b) – osservatori permanenti senza diritto di voto

Essi sono:

- 1– un rappresentante del Servizio Sociale del Municipio;
- 2– un rappresentante della ASL RM/D (Ufficio Invalidi Adulti);
- 3– un rappresentante della ASL RM/D (Settore Materno Infantile);

Art. 4 – Documentazione

1. Al fine di dimostrare il possesso del diritto di partecipazione e di voto, ciascuna Organizzazione deve trasmettere all'Ufficio di Presidenza della Consulta la seguente documentazione:

- a) – Atto Costitutivo e Statuto, dai quali deve risultare che essa è legalmente costituita e le sue finalità.

Le Organizzazioni facenti parte di altre Consulte sugli stessi temi, a livello comunale – regionale – nazionale, possono sostituire i precedenti documenti con apposita dichiarazione riportante gli estremi della partecipazione ad altre Consulte;

b) – una dichiarazione – od altro documento- dalla quale risulti che essa ha la Sede od una propria Sezione entro il territorio del XV Municipio.

Le Organizzazioni non aventi tale requisito possono egualmente partecipare alla Consulta a pieno titolo, purchè documentino di aver svolto una attività non occasionale anche entro il territorio, tale da aver elevato il livello della qualità della vita delle persone con disabilità in esso dimoranti e con riflessi positivi e permanenti nella collettività. In questo caso, tuttavia, i rappresentanti di tali Organizzazioni debbono essere residenti nel territorio.

c) – una dichiarazione concernente il tipo di attività svolta in prevalenza: se di gestione di servizi o se di volontariato;

d) – i nominativi dei rappresentanti, che successivamente potranno anche essere cambiati con delega scritta.

2. Nella sua prima riunione successiva al ricevimento della documentazione, l'Ufficio di Presidenza è tenuto ad esaminare e deliberare sull'accettazione della domanda di partecipazione, dandone comunicazione alla richiedente.

In caso di non deliberazione, la domanda è automaticamente accolta.

In caso di rigetto, la deliberazione verrà assunta dalla successiva Assemblea Generale.

Art 5 Decadenza ed esclusione

Costituiscono motivi di decadenza ed esclusione:

a.- espresa rinuncia scritta dell'aderente,

b.- assenza per almeno tre sedute consecutive svolte nel corso dell'anno, senza giustificato motivo scritto.

c.- L'Assemblea può deliberare l'esclusione di un'Associazione o Cooperativa e/o di un suo rappresentante soltanto per gravi motivi, dandone immediata comunicazione all'Associazione medesima.

L'Associazione o Cooperativa decaduta potrà presentare nuova domanda di iscrizione di cui l'art. 3.

Art. 6 – Organi della Consulta

Gli Organi della Consulta, sono:

a) – Assemblea Generale;

b)– Presidente;

c)– Ufficio di Presidenza

Art.7 Assemblea Generale

1. Essa è formata dai soggetti di cui all'art 3, è presieduta dal Presidente della Consulta e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

2. In via ordinaria essa si riunisce una volta al mese, in un giorno fisso, con convocazione automatica.

3. L'Assemblea una volta ogni due anni – nel periodo dicembre- febbraio- elegge il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

4. Ogni votazione concernente persone è fatta a scrutinio segreto.

5. In via Straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente – con un preavviso minimo di cinque giorni- o su iniziativa propria, o dell'Ufficio di Presidenza o di almeno 1/4 delle Organizzazioni aventi diritto al voto. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti ma solamente sull'O.d.G della convocazione.

Art.8 Autonomia

1. Ciascuna Organizzazione mantiene la propria autonomia decisionale e di iniziativa anche in caso di dissenso con le deliberazioni assunte dalla Assemblea;

Art. 9- Presidente:

1. rappresenta presso chiunque l'unitarietà della Consulta;
2. esegue quanto deliberato dall'Assemblea Generale o dall'Ufficio della Presidenza;
3. nell'ambito delle deliberazioni suddette e, comunque, nell'ambito delle tematiche della Consulta, il Presidente può – in via eccezionale – compiere atti, che tuttavia deve poi sottoporre alla ratifica dell'Ufficio della Presidenza e dell'Assemblea

Art. 10- Ufficio della Presidenza

1. è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario
2. il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, con le stesse funzioni attribuite dallo Statuto a quest'ultimo;
3. l'Ufficio della Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta degli altri due componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare;
4. le riunioni dell'ufficio di Presidenza sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purchè siano stati regolarmente convocati. Nell'eventualità della parità di voto, prevale quello del Presidente, mentre se egli è assente la parità non dà luogo a deliberazione;
5. i verbali dell'Ufficio della Presidenza sono raccolti cronologicamente dal Segretario, che è responsabile della loro tenuta e che cura che siano sottoscritti dai componenti presenti alla seduta;
6. le deliberazioni assunte dall'Ufficio della Presidenza sono comunicate all'Assemblea successiva

Art. 11 –Modifiche statuarie

Lo Statuto è modificabile solamente dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

NORMA PROVVISORIA

1. Presidente ed Ufficio di Presidenza durano in carica sino al periodo Dicembre1999- Febbraio 2000:
2. Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche è comunicato alla Presidenza del Municipio